



AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____

OGGETTO:

**PARERI DELLA S.O. PROPONENTE EX ART. 4, 1° COMMA, L. 7.8.1990 N. 241
S.O.**

il Responsabile del Procedimento
artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241

Il Responsabile

Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal

Trasmessa alla Giunta Regionale in data

approvata in data

Trasmessa al Collegio Sindacale in data

Pubblicata ai sensi di legge dal

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda dalla data indicata per 15 gg. consecutivi (art.32 L. 69/2009)

Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.

OGGETTO: Convenzione con Clinica Pinna Pintor S.r.L. di Torino per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria del personale dell'area dirigenziale medica, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe - rinnovo.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;
Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;
Vista la D.G.R. n. 40-1368 del 27.04.2015 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AL;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 09.07.2015 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell'ASL AL";

Vista la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: "AA.SS.RR. - Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012 - D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d'atto adeguamento alle prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, all. A, par. 5.1.", con la quale è stato recepito in via definitiva l'Atto Aziendale dell'ASL AL, come riadottato, a seguito delle prescrizioni regionali, con deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Preso visione della proposta del Direttore S.C. Affari Generali - Relazioni Istituzionali - Tutele - Attività Ispettiva, qui di seguito riportata:

"Premesso che con deliberazione n. 836 del 16.12.2015 è stata rinnovata, per l'anno 2016, la convenzione con la Clinica Pinna Pintor S.r.L. di Torino - Struttura non accreditata né convenzionata con il S.S.N. - per lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria da parte di medici dell'ASL AL aventi optato per il rapporto esclusivo;

Dato atto che la Clinica Pinna Pintor S.r.L. di Torino con nota registrata al protocollo aziendale n. 111848 del 30.11.2016 ha chiesto il rinnovo della citata convenzione per l'anno 2017;

Visti e richiamati:

- l'art. 15 quinquies, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 229/1999 e s.m.i.;
- l'art. 55, comma 1 lettera c) ed art. 58, commi 7 e 8 del CCNL 08.06.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N.;
- la deliberazione n. 941 del 18.12.2013 con cui è stato approvato il Regolamento aziendale per l'attività libero professionale intramuraria;

Acquisito il parere favorevole dal Direttore S.C. Direzione Sanitaria PP.OO. ASL AL con nota prot. n. 118246 del 20.12.2016;

Evidenziato che l'attività svolta, essendo prestata fuori orario istituzionale, è a tutti gli effetti attività libero professionale svolta a favore di pazienti in regime di ricovero e come tale soggetta alla disciplina giuridica ed ai limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti;

Dato atto che la predetta attività non interferisce con quella istituzionale e non presenta incompatibilità;

Alla luce di quanto precede, si propone di rinnovare la convenzione con la Clinica Pinna Pintor S.r.L. di Torino, con efficacia dal 01.01.2017 sino al 31.12.2017, fatta salva l'entrata in vigore di eventuali disposizioni legislative che impediscano la prosecuzione del rapporto contrattuale di cui trattasi, nei termini di cui all'allegato testo di accordo, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il ricavo presunto annuo derivante dal presente provvedimento farà capo al conto economico n. 04.50.02.78 "Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area Specialistica" e gli introiti relativi all'IRAP al conto economico n. 04.50.03.04 del Bilancio 2017, di cui se ne terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente;

La ripartizione dei proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività in argomento avverrà secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività LPI, approvato dall'ASL AL con la sopra citata deliberazione n. 941/2013;

Le somme da erogare ai dipendenti faranno capo al conto economico n. 03.10.04.23 "Competenze per attività LP personale dipendente" del competente esercizio di Bilancio - Settore Aziendale 8PE e detti compensi sono cumulati alla retribuzione di competenza dei dirigenti medici coinvolti nell'attività e sono soggetti alla disciplina fiscale e alle ritenute obbligatorie vigenti";

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché la legittimità della stessa;

Visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3/7 D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.

DELIBERA

- 1) di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione con la Clinica Pinna Pintor S.r.L. di Torino, nella quale viene regolamentata l'attività libero professionale svolta in regime di intramuraria allargata a favore di pazienti in regime di ricovero presso l'omonima Clinica privata non convenzionata con il SSN - da parte del personale dipendente dell'ASL AL inquadrato con rapporto esclusivo nell'Area della Dirigenza Medica - con efficacia dal 01.01.2017 sino al 31.12.2017 - e nel contempo autorizzare i seguenti dirigenti medici allo svolgimento dell'attività di cui sopra: Dott. Rainero Del Din e Dott. Enrico Chiapuzzo;
- 2) di approvare il testo di accordo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- 3) di dare atto che tale attività, essendo prestata fuori dall'orario di lavoro istituzionale, è, a tutti gli effetti, attività libero professionale e come tale soggetta alla disciplina giuridica ed ai limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e con assimilazione, ai soli fini fiscali, al lavoro dipendente;
- 4) di dare altresì atto che il ricavo presunto annuo derivante dal presente provvedimento farà capo al conto economico n. 04.50.02.78 "Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area Specialistica" e gli introiti relativi all'IRAP al conto economico n. 04.50.03.04 del Bilancio 2017, di cui se ne terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente;

- 5) di precisare che la ripartizione dei proventi avverrà secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività LPI, approvato dall'ASL AL con deliberazione n. 941 del 18.12.2013;
- 6) di dare infine atto che le somme da erogare ai dipendenti faranno capo al conto economico n. 03.10.04.23 "Competenze per attività LP personale dipendente" del competente esercizio di Bilancio - Settore Aziendale 8PE e che detti compensi sono cumulati alla retribuzione di competenza dei dirigenti medici e sono soggetti alla disciplina fiscale e alle ritenute obbligatorie vigenti;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento alle Strutture interessate dell'ASL AL per i provvedimenti di competenza e per conoscenza;
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 28, comma 2 L.R. n. 10/1995, stante l'urgenza di rendere operativa la convenzione in argomento.

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE AL E LA
CLINICA PINNA PINTOR S.R.L. DI TORINO PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL
PERSONALE DELL'AREA DIRIGENZIALE MEDICA, RICHIESTA A
PAGAMENTO DA SINGOLI UTENTI E SVOLTA INDIVIDUALMENTE O
IN EQUIPE - RINNOVO.**

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale AL, CF/P.IVA 02190140067, (di seguito più brevemente indicata come ASL AL) rappresentata, in forza dei poteri conferiti dalla deliberazione n. 516 del 09.07.2015, dal Direttore S.C. Affari Generali - Relazioni Istituzionali - Tutele - Attività Ispettiva Dott.ssa Angela FUMAROLA, domiciliata, ai fini del presente atto, presso la sede legale della suddetta Azienda - Via Venezia n. 6, Alessandria

E

la CLINICA PINNA PINTOR S.R.L., CF/P.IVA 11239610014 - REA TO 1198160 (di seguito più brevemente indicata come Casa di Cura), rappresentata dall'Amministratore Unico Dott. Massimo Antonino DE SALVO, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Casa di Cura medesima, Corso Duca degli Abruzzi n. 60, Torino

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 quinquies del D.Lgs. n. 229 del 19.06.1999 prevede, fra l'altro, l'esercizio dell'attività libero professionale per i dirigenti che hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo;

- la Casa di Cura è titolare delle necessarie autorizzazioni e possiede gli spazi, le apparecchiature e le attrezzature necessarie allo svolgimento

dell'attività di ricovero e cura dei Pazienti e si impegna a comunicare eventuali revoche delle suddette autorizzazioni;

- la Casa di Cura garantisce l'erogazione dei servizi nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di igiene, di infortunistica, di sicurezza sul lavoro, di prevenzione infezioni ospedaliere, di privacy, ecc.; la composizione del personale della Casa di Cura sarà quella prevista dalle vigenti leggi in materia di Case di Cura Private;

- la Casa di Cura non è accreditata e svolge quindi la propria attività in forma esclusivamente privata;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

L'ASL AL consente il dott. Rainero Del Din e il dott. Enrico Chiapuzzo, dirigenti medici a tempo indeterminato, ad effettuare le prestazioni sanitarie richieste a pagamento dal singolo paziente in regime di ricovero, di day hospital o consulenze, presso la Casa di Cura, al di fuori dell'orario di servizio in regime di libera professione intramuraria.

Art. 2 - Impegni della Casa di Cura

Onde permettere l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, la Casa di Cura si impegna a:

- 1) mettere a disposizione gli spazi, il restante personale, i servizi e le prestazioni connesse alla predetta attività, comprese le sale operatorie, nei limiti della propria capienza e delle proprie esigenze organizzative;
- 2) curare la disponibilità e l'efficienza degli spazi attrezzati e dei mezzi tecnici nonché del personale addetto all'assistenza, salvaguardando

comunque l'autonomia professionale del personale medico dell'Azienda, che dovrà peraltro uniformarsi alle procedure ed ai protocolli vigenti nella Casa di Cura.

È, naturalmente, facoltà della Direzione Sanitaria della Casa di Cura inibire l'accesso ai Medici che dovessero risultare ripetutamente inadempienti nell'adozione dei protocolli di comportamento organizzativo in materia igienico-sanitaria e vietare l'utilizzo di pratiche terapeutiche o chirurgiche ritenute inadeguate sotto il profilo deontologico o etico.

La Direzione Sanitaria della Casa di Cura potrà inoltre porre divieto all'esecuzione di terapie e/o interventi chirurgici la cui esecuzione non sia ritenuta sufficientemente sicura in considerazione della situazione organizzativa della struttura.

Art. 3 - Impegni dell'Azienda

L'Azienda si impegna a:

- 1) comunicare alla Casa di Cura i professionisti autorizzati;
- 2) autorizzare il personale medico in merito all'effettuazione delle prestazioni secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 4 - Impegni del Personale Medico

Nell'ambito della propria attività, il medico curante si impegna a:

- 1) mantenere la responsabilità dell'assistenza al paziente, intrattenendo un costante contatto con il medico di guardia della Casa di Cura, garantendo tassativamente la propria reperibilità e pronta disponibilità;
- 2) redigere e sottoscrivere la cartella clinica, il registro di sala operatoria e la scheda di dimissione ospedaliera del Paziente prima della dimissione del medesimo. Sarà facoltà della Direzione Sanitaria della Casa di Cura la

verifica della congruità dei codici ICD 9 cm indicati dal medico curante sulla SDO. La Casa di Cura provvederà all'archiviazione della documentazione originale, alla comunicazione del ricovero alle autorità di polizia e all'emissione dei certificati richiesti dal paziente per gli usi consentiti dalla legge;

Tutto il personale medico nell'ambito della propria libertà e responsabilità professionale si atterrà scrupolosamente ai protocolli comportamentali, alle linee guida igienico sanitarie ed ai principi deontologici ed etici usualmente adottati dalla Casa di Cura nello svolgimento della sua attività ordinaria. A tal fine si attiene ad ogni ordine di servizio formulato dalla Direzione Sanitaria della Casa di Cura.

Art. 5 - Fatturazione e corrispettivo economico

La Casa di Cura addebiterà direttamente al Paziente, con propria fattura, una quota giornaliera corrispondente alle sue tariffe ordinarie di degenza (vigenti all'atto della dimissione del paziente) per il comfort alberghiero. Inoltre addebiterà gli importi relativi a qualsiasi prestazione fornita al paziente stesso sia di carattere sanitario sia alberghiero secondo il suo tariffario al momento vigente, ivi compresi i materiali, i medicinali, le protesi, i presidi, gli esami diagnostici, i diritti di sala operatoria, ecc.

Le fatture emesse direttamente dalla Casa di Cura saranno assoggettate ad IVA ai termini di legge.

I proventi dell'attività libero professionale svolta in regime di ricovero dal personale medico sono incassati da parte della Casa di Cura mediante assegni bancari e/o circolari intestati all'ASL AL, previa emissione della relativa bolletta da parte del personale medico interessato. Il personale

medico interessato emetterà la ricevuta solo ed esclusivamente in caso di pagamento immediato, in caso, invece, di pagamento successivo la relativa fattura verrà emessa, a richiesta, dalla S.S. Trattamento Economico - B.U. Libera Professione dell'ASL AL.

A cadenza mensile il suddetto personale medico provvederà a versare all'ASL AL gli assegni incassati, trasmettendo contestualmente la documentazione contabile e amministrativa, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL AL. L'Azienda, successivamente, verserà al prestatore dell'attività la quota di spettanza secondo la regolamentazione aziendale.

Per i pazienti che beneficiano di copertura assicurativa il pagamento degli onorari ai medici avverrà entro i tempi previsti dagli accordi contrattuali con le varie compagnie.

Art. 6 - Copertura assicurativa

Per quanto concerne la copertura assicurativa si applica quanto disposto dall'art. 12 del vigente Regolamento aziendale per lo svolgimento dell'attività L.P.I., approvato dall'ASL AL con deliberazione n. 941 del 18.12.2013.

La Casa di Cura garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile per il personale che mette a disposizione nonché la copertura assicurativa per eventuali infortuni occorsi a Pazienti e a terzi che siano ascrivibili alla Casa di Cura ed ai suoi dipendenti.

Art. 7 - Durata e recesso

La presente convenzione decorre dal 01.01.2017 sino al 31.12.2017. È fatta salva la rideterminazione della scadenza della presente convenzione in data antecedente a quella sopra indicata in relazione ad eventuali modifiche

apportate alla vigente normativa che innovino in tutto o in parte i contenuti della presente convenzione.

Le parti possono recedere con preavviso di 30 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec qualora sussistano gravi e documentati motivi che ostacolino la prosecuzione del rapporto.

Tra i motivi di recesso rientrano:

- a) l'eventualità che la Casa di Cura ottenga l'accreditamento, anche parziale, con il S.S.N.;
- b) l'entrata in vigore di disposizioni legislative che impediscano la prosecuzione del rapporto contrattuale di che trattasi.

Art. 8 - Privacy

L'ASL AL si impegna ad informare i prestatori dell'attività libero professionale che sono tenuti, in forza della presente convenzione, a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto della Casa di Cura, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Ogni responsabilità derivante dalla violazione delle norme predette fa capo ai Sanitari indicati all'art. 1.

Art. 9 - Rinvio normativo e Foro competente

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Ogni eventuale controversia, insorgente tra le parti inerente la presente convenzione, verrà risolta, in via esclusiva, avanti al Foro di Alessandria.

Art. 10 - Registrazione

La presente convenzione viene redatta in carta libera e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/1986.

Le spese di bollo e ogni eventuale onere derivante dalla presente convenzione, non indicato nelle condizioni che lo precedono, sono a carico della Casa di Cura.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la CLINICA PINNA PINTOR S.R.L.

Il Legale Rappresentante

- dott. Massimo Antonino DE SALVO -

per L'ASL AL su delega del Direttore Generale

Il Direttore S.C. AA.GG. -

Relazioni Istituzionali - Tutele - Attività Ispettiva

- dott.ssa Angela FUMAROLA -

Deliberazione del Direttore Generale

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Parere favorevole del DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere favorevole del DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

Copia
in pubblicazione